



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **36957/2018**

Il giudice Laura Massari,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/11/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. _____ s.r.l., premesso di svolgere attività di assistenza, attivazione, aggiornamento e simili provvedendo, per conto dei propri clienti, ad attivare le vetrine di _____ i social network e siti internet con inserimento dei dati e delle informazioni caratterizzanti l'attività dei propri clienti, e a provvedere al loro aggiornamento e all'assistenza tecnica per tutto il periodo del servizio, ha lamentato il contenuto gravemente offensivo della sua reputazione e della sua immagine di alcuni commenti apparsi su un forum della community di utenti _____ nell'ambito di un thread 'truffa my business _____ aperto il 23.4.2017.

In particolare la ricorrente ha riferito che il 27.10.2017 sul predetto thread interveniva un utente (_____) che riferiva l'esperienza negativa di suo marito (titolare di una impresa di toelettatura per animali) con _____ per la pubblicizzazione della sua attività, insinuando la scarsa serietà di quest'ultima. L'offesa a _____ si protraeva con la proposta di presentare una denuncia collettiva contro la società per truffa, tanto che _____ apriva altro post 'denuncia contro _____ per truffa _____ invitando chi avesse vissuto vicenda analoga a prendere contatti per la presentazione della denuncia (doc.2).

Ha riferito inoltre la ricorrente di aver presentato denuncia-querela (docc.3 e 4) per il reato di cui all'art.594 c.p. nei confronti della persona celata sotto il nickname _____, da identificare, e di aver chiesto senza successo a _____ la chiusura dei thread diffamatori

(doc.5).

Prospettando di voler agire in un futuro giudizio di merito per la tutela dei diritti all'onore e alla reputazione nonché, "indirettamente", della situazione economica e finanziaria, ha chiesto in via cautelare di ordinare a _____ di cancellare e/o oscurare i thread indicati e di impedire l'apertura di thread simili da parte dell'utente

Il *fumus* della domanda è stato ravvisato nella natura diffamatoria, lesiva dell'onore, della reputazione, dell'immagine commerciale, del contenuto degli indicati thread; quanto al *periculum in mora*, _____ ha allegato come grave, imminente e irreparabile il pregiudizio economico per perdita di clienti e preclusione ad acquisirne altri, poiché nel portale di ricerca _____ il nome _____ viene immediatamente associato a "truffa _____" e "denuncia contro _____".



Instaurato il contraddittorio -a seguito di disposta rinnovazione della notificazione- si è costituita che ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di inibire a l'uso dei marchi in qualsiasi modo e forma; di ordinare la pubblicazione del dispositivo "dell'emananda sentenza"; di disporre una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo.

ha evidenziato che i messaggi contestati dalla ricorrente descrivono condotte effettivamente da essa tenute e che seguono un preciso *modus operandi*, descritto in modo uniforme da più utenti/clienti di tra loro sconosciuti, con conseguente esclusione di un danno ingiusto per la ricorrente. Né sarebbe comunque possibile per impedire l'apertura di ulteriori thread come pure richiesto da

Ha per contro allegato la violazione da parte di di più norme di legge (quali il divieto di comunicazione commerciale ingannevole, gli obblighi informativi posti per la conclusione dei contratti, la previsione dell'art.1337 c.c.) e, più specificamente, dei termini e delle condizioni dei servizi

Inoltre la resistente ha allegato ulteriori illecite attività della ricorrente che avrebbe fatto un uso illegittimo e non autorizzato dei marchi e dei segni distintivi di precisando che la inclusione di nella piattaforma denominata ' non consente di far uso del badge " riservato a inserzionisti "particolari" autorizzati da tra i quali non rientra

Ha quindi avanzato in via riconvenzionale domande a cautela delle denunciate violazioni da parte di per l'uso dei marchi e la divulgazione di informazioni non veritiere circa un vincolo di affiliazione prospettando la futura introduzione di giudizio di merito per ottenere la stabilizzazione delle misure anticipatorie qui richieste, oltre al risarcimento del danno.

Nella successiva memoria, autorizzata per consentire di replicare alla riconvenzionale proposta dalla resistente, s.r.l. ha eccepito la incompetenza per materia di questo giudice in favore della sezione specializzata in materia di impresa, e la inammissibilità dell'azione cautelare *in reconventionem*. Nel merito, ha rivendicato la piena correttezza della propria attività, descrivendola in via generale nelle sue diverse fasi, ed escludendo di aver tenuto comportamenti ingannevoli a danno dei clienti e di

Ha quindi allegato di essere iscritta al che attribuisce lo status di (come emergerebbe dal doc.18 di controparte) e la possibilità di utilizzare gli elementi distintivi del marchio Ha comunque riferito di aver eliminato ogni riferimento a dal proprio sito e dalle pagine ad esso riconducibili.

Ha concluso per il rigetto della domanda cautelare di non ricorrendone i presupposti.

All'udienza, acquisiti nuovi documenti, all'esito della discussione questo giudice si è riservato di decidere.

Preso atto di alcune considerazioni di , contenute sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria autorizzata, è necessario precisare che il ricorso è da intendersi proposto nei confronti di soggetto contro il quale sono svolte le domande: "ordinare ... a ... di cancellare e/oscurare ..." e "disporre che impedisca...".

Non è dunque comprensibile quanto esposto dalla difesa di a pag. 11 del ricorso:



“4) Il ruolo di _____ - Si precisa che, in relazione al presente procedimento, _____ non è parte della controversia, ma semplicemente il soggetto terzo esecutore del provvedimento ex art. 700 c.p.c. richiesto.

Del resto è lo stesso _____ ad aver richiesto, per l’oscuramento degli URL, un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Controparte, quantomeno potenziale, potrebbe essere al più tale _____, la quale però non è identificabile, se non attendendo (forse) i tempi delle indagini a seguito della querela depositata.

Conseguentemente si richiede un provvedimento inaudita altera parte, posto che, alla luce di quanto sopra esposto, non è chiamabile in giudizio alcuna effettiva controparte.”.

Ugualmente non spiegabile il richiamo alla riportata considerazione quale ragione (unitamente ad altre che saranno esaminate più oltre) per sostenere la inammissibilità della riconvenzionale di _____ (pagg.6-7 memoria):

“A ciò si aggiunga che il sottoscritto procuratore già nel proprio atto introduttivo aveva precisato ed esplicito le ragioni per le quali _____ non fosse da ritenere parte della controversia, ma esclusivamente il soggetto terzo esecutore del provvedimento ex art. 700 c.p.c. richiesto. Controparte, quantomeno potenziale, avrebbe dovuto al più essere tal _____ soggetto non identificabile da parte della ricorrente.”.

Se la difesa di _____ ha inteso, con tali affermazioni, suggerire che il ricorso ex art.700 c.p.c. è proposto nei confronti di _____ solo perché non identificato l’utente _____, effettivo contraddittore delle pretese una volta che sarà identificato, la richiesta cautela risulta priva di rapporto di strumentalità con il successivo giudizio di merito per il quale la stessa ricorrente indica come controparte un soggetto diverso.

In un tale contesto di non piena chiarezza, considerata anche la richiesta di chiusura dei thread avanzata dal legale di _____ prima del deposito del ricorso (15.6.2018, doc.5), risulta conforme alla complessiva prospettazione ritenere allegata una responsabilità di _____ per non essersi attivata a seguito della segnalazione.

Tanto chiarito, la domanda cautelare di _____ s.r.l. non può essere accolta.

La ricorrente assume il contenuto diffamatorio di alcune comunicazioni che l’utente _____ ha postato nel thread ‘ _____ della _____ in particolare ha richiamato i seguenti commenti ritenuti lesivi del suo onere, della sua reputazione e della sua immagine commerciale:

"Mio marito ha una piccola attività, una ditta individuale toeletta per animali. Ci hanno contattato e si sono presentati come partner di _____ e anche per noi il percorso è stato lo stesso. Al telefono a mio marito era stato detto che avrebbe pagato una somma mensile, tramite R.i.d. bancario di circa € 15/20 e mio marito ha accettato. Dalla nostra banca è uscito un R.i.d. di € 244 pari ad un anno solare a giugno 2017 e ancora stiamo aspettando di vedere i progressi su _____ Inoltre non abbiamo mai ricevuto il contratto e oggi me lo sono fatto inviare tramite e-mail ma da nessuna parte c'è la firma di mio marito poiché fatto al telefono. Sto per inviare una raccomandata per chiedere il recesso dal servizio alla fine del contratto al fine di evitare che questi truffatori rinnovino in automatico. La _____ non è affatto una azienda seria. Quindi quello che fanno non è legale o giusto? _____ lo potevamo fare da soli senza pagare quella somma???"



“Visto che siamo stati truffati in tanti, noi ad esempio, abbiamo pagato oltre 200€ per un servizio che non è mai stato erogato, non ci rispondono più al telefono e non rispondono alle e-mail! Perché non facciamo una denuncia collettiva? Che ne dite?”

' anche noi siamo stati chiamati da una operatrice che si è spacciata per un operatrice e, solo in seguito, abbiamo scoperto si trattasse di una società esterna che si chiama s.r.l. (omissis) ...e ora provvederò a denunciarli per truffa, in quanto ho pagato un servizio mai erogato per un contratto mai firmato. (omissis) Ultimo punto, la s.r.l. NON è Loro durante le chiamate dicono di essere di e anche questo non è corretto. (omissis) Mio marito è stato ingenuo perché da persona onesta qual è, non ha avuto il minimo dubbio su ciò che la signorina gli stava dicendo."

La ricorrente ha inoltre riferito altro intervento, sempre di che comunicava l'apertura di un post:

"Il post che ho aperto è: DENUNCIA CONTRO (PER

Per favore rispondete a quel post e vi spiego cosa serve per procedere."

Ritiene questo giudice che nelle denunciate comunicazioni non siano ravvisabili le caratteristiche di offensività e diffamatorietà intese da restando così non integrato il necessario requisito del *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

Si ritiene sufficiente evidenziare che i contatti tra e il marito di sono dall'utente riferiti in una forma priva di espressioni offensive e, si rileva, il racconto -seppur in modo assai più sintetico- nella descrizione del modus operandi coincide con quanto la stessa

ha riferito, in linea generale, da pag.7 della memoria autorizzata.

Inoltre i documenti prodotti da (docc.4, 5 e 6: contenuto delle discussioni di cui agli Url oggetto della richiesta di cancellazione/oscuramento di) forniscono indicazioni per ritenere che le modalità operative della ricorrente erano proprio quelle descritte da come si rileva dai messaggi di altri utenti.

Anche la affermazione che non si tratti di una azienda seria e l'ipotesi di essere stati truffati, tanto da farsi promotori di una collettiva denuncia-querela, non esula dal legittimo esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero, anche fortemente critico, su una serie di accadimenti veri.

Conclusivamente, ricordato che non è direttamente responsabile delle informazioni inserite nei forum e negli spazi da essa messi a disposizione degli utenti, nel caso di specie non può essere destinataria di alcun ordine di cancellazione e/o rimozione, né riconosciuta come titolare di un obbligo in tal senso a seguito della segnalazione da parte della diretta interessata, risultando affatto indimostrata la illiceità dei contenuti immessi dall'utente.

Ancor più carente è la prospettazione della ricorrente quanto al requisito del *periculum in mora*, configurato -se ben si è inteso- come irreparabile pregiudizio per la reputazione commerciale e conseguente perdita di clientela, a sostegno del quale tuttavia non è stato allegato alcun concreto elemento, neppure a carattere presuntivo.

Risultano dunque insussistenti i presupposti della domanda cautelare di ordinare a la cancellazione/oscuramento dei contenuti di cui agli Url indicati.

Per la infondatezza della domanda di impedire "l'apertura di ulteriori thread simili da parte dell'utente ", è sufficiente ricordare che la disciplina del D.Lgs n.70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, non contempla un obbligo preventivo di sorveglianza da parte del prestatore di servizi, qualunque sia la natura della sua attività (mere conduit, caching od hosting). Chiara in tal senso la previsione



dell'art.17 D.L.vo n.70/2003: “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.”

Un obbligo generale di preventivo controllo dei contenuti messi in rete dagli utenti non è inoltre ricavabile dalla disciplina della responsabilità civile ordinaria né dai considerando della direttiva 2000/31/CE né tanto meno dalle regole di comportamento della

Anche tale domanda è dunque infondata e da rigettare.

Vanno esaminate le domande cautelari poste in via riconvenzionale da

Sul punto, le eccezioni preliminari di s.r.l. non sono fondate.

Quanto alla eccepita incompetenza per materia di questo giudice in favore della sezione specializzata impresa di questo Tribunale, è sufficiente ricordare il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale si aderisce: la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (Cass. ord. n.21774/2016; Cass. sent. n.14790/2016; Cas. ord. n.8905/2015;).

Si richiama anche la ordinanza n.21668 del 20.6.2013 nella quale la Corte di Cassazione, in fattispecie affatto analoga alla presente, ha affermato che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che, secondo l'art. 134 del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale istituita ai sensi del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

Parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di nell'ambito del presente procedimento cautelare, inammissibilità che la difesa di sostiene, in primo luogo, per difetto tra le due domande -principale e riconvenzionale- di un “collegamento oggettivo necessario e sufficiente a giustificare il *simultaneus processus* cautelare”.

Non si ignora il contrasto, sia in dottrina sia in giurisprudenza, sulla questione.

Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento favorevole all'ammissibilità che trova una prima conferma nell'assenza di una previsione contraria e meglio risponde al principio di economia processuale.

Va inoltre condivisa la necessità di un collegamento oggettivo con il ricorso principale, tuttavia non necessariamente fondato su di un titolo dipendente da quello fatto valere dal ricorrente come richiesto ad altri fini dall'art. 36 c.p.c., che nel caso di specie si ravvisa nella (parziale) sovrapposibilità delle condotte che lamenta esserle imputate e che avrebbero valenza diffamatoria e di quelle che assume costituire un illegittimo uso dei marchi e dei propri segni distintivi.

Ciò consente di escludere che la riconvenzionale di come sostenuto da sia “dettata da puro spirito ritorsivo”; né l'averla proposta solo a seguito dell'iniziativa di porta (in via automatica, come sembra ritenere la ricorrente) ad escludere il requisito dell'urgenza, considerato che proprio il ricorso principale ha fatto emergere fatti che giustificano l'iniziativa giudiziaria della controparte.



La cautela chiesta da _____ può trovare accoglimento.

_____ ha descritto l'attività da essa svolta nella memoria autorizzata (punto C); si è già rilevato che essa sostanzialmente non si discosta da quanto l'utente _____ ha descritto (certo in modo più sintetico e con linguaggio meno tecnico) nei suoi post (riferiti dalla stessa _____) e da altri utenti indicati da _____ (docc.4, 5 e 6 già richiamati).

Tutti gli utenti riferiscono che gli operatori di _____ si presentavano ai proprio potenziale clienti come '_____. Il fatto non è contestato da _____ che tuttavia assume di potersi fregiare di tale indicazione per essere stata iscritta al programma di _____ e di aver quindi conseguito la relativa abilitazione, come risulterebbe dal doc.6 prodotto.

Questa stessa circostanza è allegata da _____ per respingere l'accusa di aver indebitamente fatto uso del marchio e dei segni distintivi

Rileva questo giudice che:

il doc.6 della ricorrente non è idoneo a sostenere l'affermazione di _____ la mera iscrizione al programma _____ non attribuisce la relativa qualifica, riconosciuta solo a seguito di specifica autorizzazione. Come precisato da _____ (pag.12 memoria di costituzione), e anche in questo caso non puntualmente contrastato da _____ il programma _____ è "un pacchetto di servizi (tra cui un sito informativo su _____ materiali di vendita, marketing e offerte promozionali) cui ha accesso in via automatica chiunque faccia pubblicità attraverso il network _____ (doc. 18). Come prevedono i termini e condizioni di quel Programma e di _____ (cfr. doc. 15 e doc. 18), ovviamente, il semplice fatto di esservi iscritti non autorizza in alcun modo all'uso dei marchi di _____ incluso il badge '_____, il cui impiego è riservato a categorie di inserzionisti molto particolari, definite sulla base di criteri quantitativi e qualitativi e nelle quali _____ non rientra dal luglio 2017";

la questione è stata ampiamente trattata nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prodotto da _____ in udienza, assunto il 24.10.2018 e pubblicato il 12.11.2018 (doc.51), sul contenuto del quale la difesa di _____ all'udienza non ha ritenuto di svolgere alcuna osservazione (per inciso, se è vero che l'udienza si è celebrata il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul bollettino, è altrettanto vero che il procedimento ha avuto avvio il 29.3.2018, alcuni mesi prima della introduzione del presente giudizio, ed è lecito ritenere che la difesa di _____ sia stata a conoscenza del suo iter e, tempestivamente, anche del suo esito);

il procedimento dell'Autorità Garante ha preso le mosse proprio da alcune segnalazioni di consumatori in merito al comportamento di _____ (sul proprio sito internet) e di suoi operatori (nei contatti telefonici con i clienti), per aver fornito "in maniera ingannevole e non veritiera ... informazioni rilevanti circa le caratteristiche e le effettive condizioni economiche del servizio Internet '_____, vantando anche certificazioni di fatto inesistenti ...", quale proprio quella di _____

anche in quella sede è stato ritenuta non dimostrata la titolarità in capo a _____ dei requisiti per potersi qualificare come _____

rileva infine che l'Autorità garante, con articolata motivazione a seguito di ampia istruttoria, ha ritenuto "pratica commerciale scorretta" quella posta in essere da _____ s.r.l., con conseguente diffida dalla sua prosecuzione e irrogazione di sanzione amministrativa, oltre a previsione di ulteriori sanzioni per il ritardo nell'adempimento o per inottemperanza;

_____ s.r.l. ha dunque fatto ricorso alla qualifica di _____ senza averne titolo, come accertato dall'Autorità Garante e come autonomamente emerso nel presente giudizio in _____



ragione del contenuto dei numerosi utenti che hanno comunicato la loro esperienza nella community, e della non contestazione di essersi così qualificata della stessa società ricorrente, che tuttavia assume di poterlo fare ma infondatamente, posto che -si ribadisce- non è stata in grado di documentare la certificazione ottenuta;

s.r.l. ha inoltre fatto uso dei marchi e dei segni distintivi di nel proprio sito, nelle comunicazioni commerciali on line, nei locali commerciali e nelle diverse forme di pubblicizzazione della propria attività, come documentato da senza averne diritto. Anche in relazione a tale condotta, la difesa di non contesta il fatto dell'utilizzo, ma assume di poter desumere il proprio diritto dalla sua iscrizione al e dal contenuto del doc.18 di "Termini e condizioni del Programma". Anche in questo caso non considera che la iscrizione al programma non equivale all'ottenimento della qualifica e della certificazione e che dunque l'uso dei marchi e dei segni distintivi è affatto illecito. Inoltre proprio i punti 8 e 9 delle richiamate condizioni disciplinano la possibilità dell'azienda iscritta di avvalersi del marchio e l'acquisizione dello status di in nessun caso

ha dimostrato di essere in possesso dei richiesti requisiti.

Anche in questa fase a carattere sommario, è consentito ravvisare il vantaggio che ha tratto (e continua a trarre) dalla sua condotta abusiva, fregiandosi dell'uso di un marchio noto, riconosciuto e che rappresenta di per sé un'attrattiva per gli utenti.

Oltre che sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la domanda di è assistita anche dal requisito del *periculum in mora*.

L'uso indebito già verificatosi e il suo procrastinarsi sono fonte di effettivo pregiudizio.

Può infatti determinarsi confusione sulla provenienza delle offerte di (come di fatto emerge dal contenuto dei post riportati nella memoria di soprattutto sotto il profilo del rischio di associazione, inteso come probabile errore del pubblico circa l'esistenza di rapporti fra le due società.

E' per altro verso concreta la possibilità che il comportamento illecito di s.r.l. (da alcuni utenti denunciato come 'truffaldino'), che si assume partner abbia riflessi negativi sulla stessa affidabilità di con conseguente degradazione del valore del marchio.

All'accertamento della condotta abusiva di consegue l'inibitoria a qualsiasi utilizzazione dei marchi e alla diffusione di informazioni in merito alla sua qualifica come

Le ulteriori domande di possono trovare accoglimento nei seguenti limiti, tenuto conto delle concorrenti disposizioni adottate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel richiamato provvedimento.

Possono così trovare accoglimento le seguenti richieste:

>pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, a cura e spese di e per un mese, nella homepage del sito e della pagina

>inserimento come pinned post sui profili facebook e

ordini entrambi da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

>indicazione della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente ordinanza;

>indicazione della somma di € 5.000,00 per ogni ulteriore violazione.



In punto di spese non sussistono ragioni per derogare al principio della soccombenza e pertanto s.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle spese legali in favore di spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso cautelare di s.r.l.;

-in parziale accoglimento della domanda cautelare riconvenzionale di

1. inibisce a s.r.l. qualsiasi utilizzazione dei marchi e la diffusione di informazioni in merito alla sua qualifica come
2. ordina a s.r.l. pubblicare il presente dispositivo, a propria cura e spese, per un mese nella homepage del proprio sito e della pagina e di inserirlo come pinned post sui profili facebook

entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

3. fissa la somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente ordinanza e fissa la somma di € 5.000,00 per ogni ulteriore violazione;

-condanna s.r.l. al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in € 3.645,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Si comunichi.

Milano, 27 novembre 2018

Il giudice
Laura Massari

